

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di Middelburg (Paesi Bassi) il 13 giugno 2016 — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-331/16)

(2016/C 326/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, sede di Middelburg

Parti

Ricorrente: K.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 ⁽¹⁾ consenta che un cittadino dell'Unione, come nel presente caso, rispetto al quale è stata accertata giudizialmente l'applicabilità dell'articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, venga dichiarato indesiderabile in quanto l'eccezionale gravità dei reati a cui si riferisce la citata disposizione della convenzione conduce alla conclusione che si deve presumere che la minaccia per un interesse fondamentale della società è per sua natura costantemente attuale.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, come procedere nel contesto di un esame finalizzato a dichiarare una persona indesiderabile se il comportamento del cittadino dell'Unione, come sopra indicato, al quale è stato dichiarato applicabile l'articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, debba essere considerato come una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. In che misura sia rilevante al riguardo il fatto che i comportamenti di cui all'articolo 1(F), come nel caso in discussione, sia trascorso un lasso di tempo considerevole — in questo caso: il periodo compreso fra il 1992 e il 1994.
- 3) In che modo svolga un ruolo il principio di proporzionalità al fine di valutare se un provvedimento che dichiara una persona indesiderabile possa essere imposto ad un cittadino dell'Unione al quale è dichiarato applicabile l'articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, come nel caso in discussione. Se in tale contesto, o indipendentemente dallo stesso, debbano essere presi in considerazione gli elementi menzionati all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla libera circolazione. Se in tale contesto, o indipendentemente dallo stesso, debba essere preso in considerazione anche il periodo di dieci anni di soggiorno nello Stato membro ospitante, previsto all'articolo 28, paragrafo 3, parte iniziale, lettera a). Se debbano comunque essere considerati gli elementi menzionati al punto 3.3 degli Orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38 (COM (2009)313).

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-550/15, Portogallo/Commissione

(Causa C-337/16 P)

(2016/C 326/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;
- dichiarare l'impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015

Primo argomento

Violazione dell'articolo 263 TFUE

Secondo argomento

Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.

B — Secondo motivo – Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale

Primo argomento

Formulazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE.

Secondo argomento

Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.

C — Terzo motivo – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l'interpretazione che non comporta la decadenza.

Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-551/15, Portogallo/Commissione

(Causa C-338/16 P)

(2016/C 326/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;